



SPECIALISTI

al tuo Servizio

TESSERAMENTO
duemila24

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI
DI BRESCIA E PROVINCIA

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: AFFIDATI AD ASSOARTIGIANI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA

L'Assoartigiani Soc. Coop, vista la bozza del decreto attuativo, potrà attivarsi - se delegata dall'impresa - per la presentazione della domanda telematica all'INL per ottenere la patente a punti. Pertanto i legali rappresentanti delle ditte che avranno l'obbligo di adempiere, potranno delegare Assoartigiani per il rilascio in forma digitale della patente a punti. Si invitano quindi gli interessati a tenersi in stretto contatto con l'Ufficio Sicurezza di Assoartigiani Soc. Coop. per comprendere la procedura.

Con la conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 in Legge 29 aprile 2024 n. 56, recanti ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili privi dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III°, dovranno richiedere alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la patente a punti.

La Patente a Punti viene istituita nel campo delle costruzioni e dell'edilizia, dove va a ricoprire un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle normative volte alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal 1° ottobre 2024, possedere la Patente a Punti diventa quindi un obbligo per le imprese e i lavoratori che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili in quanto indicatore fondamentale e valutabile delle capacità di questi ultimi di adottare politiche di sicurezza sul lavoro efficaci. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno considerare il punteggio della Patente come un criterio fondamentale per valutare l'idoneità dell'azienda nella partecipazione a gare d'appalto, bandi pubblici per la concessione di incarichi, nonché per richiedere incentivi e bonus.

Ciò significa che, per aggiudicarsi una gara d'appalto, il possesso della patente sarà un requisito determinante quanto competenza tecnica o l'offerta economica proposta.

L'obiettivo finale è quello di garantire un livello sempre più elevato di preparazione e responsabilità da parte degli operatori, contribuendo così a ridurre gli incidenti e a migliorare complessivamente le condizioni di sicurezza sul lavoro nel settore.

Il cantiere è un luogo di lavoro in cui si trovano convivere diverse maestranze e professionalità della natura più disparata, partendo da quelle più pratiche e pericolose, fino ad arrivare a quelle di natura progettuale o intellettuale.

Di conseguenza, l'obbligo non si applica a tutti indiscriminatamente, ma ricade solo su coloro che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all'intero dei cantieri temporanei e mobili.

Queste attività sono indicate all'interno dell'Allegato X del D.Lgs 81/08 e s.m.i., tra esse citiamo:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;





SPECIALISTI

TESSERAMENTO
duemila24

al tuo Servizio

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI
DI BRESCIA E PROVINCIA

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Invece, ecco alcune categorie di imprese o lavoratori che, pur lavorando all'interno dei cantieri, sono esenti da quest'obbligo come:

- chi effettua forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale;
- imprese già in possesso della certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III°.

La patente a punti per i cantieri può essere richiesta presso le sedi territoriali dell'Ispettorato che la rilasceranno in formato digitale, previa verifica del soddisfacimento di alcuni requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Nello specifico, per ottenere la patente bisognerà avere essere in regola con:

- a) l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- b) l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- d) il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- e) il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- f) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) ed f) è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente sono registrate in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso come previsto dall'art. 19 del D.L. 36/2022.

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Passati dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse, secondo le modalità indicate nella tabella allegata all'allegato I-bis del Decreto Legge 19/2024, che indica le varie violazioni e le corrispondenti decurtazioni di crediti dalla patente a punti, ad esempio:

- 1) Caso violazioni nell'ambito dell'accertamento ispettivo:





	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1

2) In caso di infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente:





	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Per poter lavorare all'interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa che va da €6.000 a €12.000 e l'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Se durante lo stesso controllo ispettivo vengono rilevate più violazioni tra quelle elencate nella tabella, i crediti vengono decurtati fino al massimo del doppio di quanto previsto per la violazione più grave. Nel caso di infortuni che causano la morte o un'inabilità permanente totale o parziale sul lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere cautelativamente la patente per un massimo di 12 mesi. Complessivamente, gli atti e i provvedimenti emessi durante lo stesso controllo ispettivo non possono portare a una decurtazione totale superiore a 20 crediti. Nel contesto delle norme sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri, anche la mancata formazione rappresenta un aspetto critico che incide direttamente sui crediti della patente a punti. Ogni violazione delle disposizioni riguardanti la formazione e l'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti. È fondamentale comprendere che la formazione non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento nella sicurezza e nella salute di tutti coloro che operano nei cantieri. Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e garantire una formazione adeguata sono passi essenziali per ridurre gli incidenti e creare un ambiente lavorativo più sicuro. In questo contesto, partecipare a corsi di formazione sulla sicurezza rappresenta un'opportunità preziosa per acquisire conoscenze e competenze indispensabili per proteggere sé stessi e i propri dipendenti e colleghi sul posto di lavoro. Investire nella formazione è investire nel benessere e nella produttività di tutti i lavoratori.

Attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa consultazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno definiti i criteri per l'assegnazione di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale, nonché le procedure per il recupero dei crediti persi, come la partecipazione a specifici corsi di formazione. Inoltre, la patente sarà incrementata di 1 credito ogni anno, fino a un massimo di 10, e di 5 crediti per le aziende che adottano approcci avanzati nella gestione della sicurezza.

**Per informazioni: Marino Sordelli | 030/2209856 | marino.sordelli@assoartigiani.it
Andrea Corezzola | 030/2209854 | andrea.corezzola@assoartigiani.it**

